

Nota PEC Richiesta integrazione documentale

Paolo Martino [redacted] >

4 settembre 2026 alle ore 15:32

A: Segreteria Direzionale <segreteria@unidav.it>, Direttore Generale <direttore@unidav.it>

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

1) Aggiornamento sullo stato del contenzioso UNIDAV/ [redacted]

1. Il contenzioso trae origine dal decreto ingiuntivo [redacted] emesso dal Tribunale di Chieti il 5 novembre 2025 e notificato il 24 novembre 2025, con il quale è stato ingiunto all'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (UNIDAV) il pagamento, in favore di [redacted] della somma di € 48.152,00, oltre interessi e spese. Il credito azionato riguarda compensi asseritamente maturati per attività di promozione e reclutamento di studenti.

2. UNIDAV ha proposto opposizione, contestando integralmente la pretesa creditoria e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. L'Ateneo sostiene, in sintesi, l'insussistenza di un rapporto contrattuale diretto con [redacted] e riconduce le attività e i rapporti economici oggetto di causa a una diversa relazione contrattuale intercorrente con [redacted]

3. [redacted] si è costituita nel giudizio di opposizione, contestando le difese dell'Ateneo e sostenendo l'esistenza di un assetto negoziale complessivo idoneo, secondo la propria prospettazione, a fondare la responsabilità di UNIDAV.

La società ha inoltre proposto domanda riconvenzionale, estendendo la pretesa al complessivo importo di € 85.306,10 e chiedendo, conseguentemente, la condanna di UNIDAV al pagamento dell'ulteriore somma di € 37.154,10 rispetto all'importo già oggetto del decreto ingiuntivo.

La potenziale esposizione economica complessiva dedotta nei confronti di UNIDAV ammonta pertanto a € 85.306,10, oltre interessi e spese di giudizio, fatta salva e ferma ogni contestazione dell'Ateneo sull'an e sul quantum della pretesa.

[redacted] ha altresì chiamato in causa [redacted] formulando nei loro confronti domande alternative o solidali. In via subordinata, ha proposto nei confronti di UNIDAV una domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.

4. [redacted] si è costituita contestando le domande formulate nei propri confronti. [redacted] non risulta costituita in giudizio.

5. Nel corso del procedimento sono state depositate le memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c. e sono state formulate richieste istruttorie da alcune delle parti, alle quali UNIDAV si è opposta.

Con provvedimento del 20 luglio 2026, il Giudice istruttore ha rigettato le richieste istruttorie formulate e ha rinviato la causa all'udienza del 16 novembre 2026 per la comparizione delle parti, anche ai fini

dell'eventuale formulazione di una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.

2) Aggiornamento sullo stato del contenzioso UNIDAV/

1. Il giudizio è stato promosso [REDACTED], con ricorso depositato il 17 aprile 2026, nei confronti dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (UNIDAV) e [REDACTED]

La ricorrente deduce di avere versato a UNIDAV, a partire dal mese di ottobre 2025, la somma complessiva di € 74.000,00, raccolta nell'ambito di attività finalizzate all'iscrizione di propri associati a corsi universitari.

2. [REDACTED] ha chiesto, in via principale, la condanna di UNIDAV alla restituzione della somma di € 74.000,00 ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi, sostenendo l'assenza di una valida causa giustificativa dei pagamenti e la mancanza di immatricolazione degli studenti.

In via subordinata, per l'ipotesi di rigetto della domanda proposta nei confronti di UNIDAV, la ricorrente ha domandato la condanna di [REDACTED] alla restituzione del medesimo importo, a titolo di inadempimento contrattuale e/o arricchimento senza causa.

La potenziale esposizione economica diretta dedotta nei confronti di UNIDAV è pertanto pari a € 74.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, fatta salva ogni contestazione dell'Ateneo sull'an e sul quantum della pretesa.

3. UNIDAV si è costituita contestando integralmente la domanda e chiedendone il rigetto. L'Ateneo sostiene, in sintesi, che i pagamenti ricevuti trovino giustificazione nell'ambito dei rapporti intercorrenti con [REDACTED] e delle attività relative all'iscrizione degli studenti riconducibili a tale società, e nega, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la restituzione delle somme richiesta dalla ricorrente anche in ragione della effettiva immatricolazione dei corsisti.

[REDACTED] non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

4. All'udienza del 6 luglio 2026 il Giudice, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento secondo il rito semplificato, ha disposto il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie, rinviando la causa all'udienza del 9 novembre 2026.

Il provvedimento adottato ha natura esclusivamente processuale e non contiene alcuna valutazione sulla fondatezza delle domande o delle difese delle parti.

5. Le parti saranno chiamate a depositare le memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c., mediante le quali potranno precisare e integrare le rispettive difese, replicare alle deduzioni avversarie e formulare le richieste istruttorie.

Cordiali saluti

Paolo Martino

[Testo tra virgolette nascosto]